

COMUNE DI
CASTEL SAN PIETRO

**REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE
LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI
ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI**

Anno 2014

INDICE DEGLI ARTICOLI
DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE
DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

	Pagina
Art. 1 Scopo e basi legali	3
Art. 2 Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia: a) ammissione	3
Art. 3 b) Partecipazione ai costi	3
Art. 4 Scuola fuori sede: a) Organizzazione	4
Art. 5 b) Partecipazione ai costi	4
Art. 6 Trasporto scolastico: a) Organizzazione	4
Art. 7 b) Partecipazione ai costi	4
Art. 8 Servizio dentario scolastico: a) Organizzazione	5
Art. 9 b) Partecipazione ai costi	5
Art. 10 Debitori della partecipazione	5
Art. 11 Aiuto per le famiglie con più figli e/o in difficoltà finanziaria	5
Art. 12 Esecutività	5
Art. 13 Rimedi giuridici	6
Art. 14 Entrata in vigore	6

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE LA PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE AGLI ONERI FINANZIARI DEI SERVIZI SCOLASTICI

Art. 1 **Scopo e basi legali**

Il presente regolamento stabilisce i principi e le modalità di partecipazione delle famiglie agli oneri derivanti dall'utilizzo dei servizi comunali in ambito scolastico, quali:

- a) la refezione degli allievi alla scuola dell'infanzia;
- b) la partecipazione alla scuola fuori sede;
- c) il trasporto scolastico;
- d) il servizio dentario scolastico.

A questo proposito si richiamano

- l'art. 7 Legge sulla scuola;
- gli art. da 34 a 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare;
- gli art. 47 e 47a della Legge Sanitaria;
- gli art. 7 e 15 del Regolamento per il servizio dentario e scolastico;
- gli artt. 2, 13 cpv. 1 lett. a), 42 cpv. 2 e 186 LOC;
- l'art. 111 del Regolamento comunale.

Art. 2 **Mensa per refezione alla scuola dell'infanzia: a) ammissione**

L'ammissione alla mensa della Scuola dell'infanzia avviene d'ufficio ed è riservata agli allievi della scuola dell'infanzia, salvo casi eccezionali valutati a giudizio del Municipio.

Art. 3 **b) Partecipazione ai costi**

¹Il Municipio stabilisce, mediante ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la refezione scolastica, da un minimo di fr. 40.00 ad un massimo di fr. 60.00 al mese.

²La tassa di refezione deve essere versata anticipatamente a scadenza bimestrale tramite l'apposita fattura allestita dalla Cancelleria comunale.

³Le/i docenti presentano mensilmente alla Cancelleria comunale l'elenco dei partecipanti con indicati il numero dei pasti consumati, allo scopo di determinare l'effettiva tassa in base alla frequenza.

Di principio non si ha diritto ad un rimborso della tassa per assenze inferiori a 5 giorni consecutivi.

Se l'assenza dalla refezione è superiore ai 5 giorni consecutivi nello stesso mese viene effettuato un conteggio pro rata sul numero delle partecipazioni.

L'eventuale rimborso viene applicato al periodo successivo.

Art. 4

Scuola fuori sede: a) Organizzazione

Il Municipio, tramite i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE e la Cancelleria comunale, può organizzare periodi di scuola fuori sede.

Art. 5

b) Partecipazione ai costi

¹Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per la scuola fuori sede, da un minimo di fr. 60.00 ad un massimo di fr. 120.00 per ogni allievo partecipante.

²La tassa per la scuola fuori sede è incassata anticipatamente dal docente titolare della classe, che al termine del corso presenterà i giustificativi per le entrate e le uscite alla Cancelleria comunale.

Art. 6

Trasporto scolastico: a) Organizzazione

¹Di principio la scuola è raggiungibile a piedi, in bicicletta o con il monopattino. Questo obiettivo è favorito dall'ubicazione centrale del centro scolastico rispetto alle frazioni più abitate del Comune e dalla realizzazione di percorsi pedonali sicuri. Il Piano di Mobilità Scolastica indica le misure da attuare per ulteriormente incentivare la mobilità lenta sul percorso casa/scuola.

²Il Municipio, tramite i docenti dell'Istituto scolastico SI-SE e la Cancelleria comunale, può organizzare il trasporto degli allievi sul percorso casa/scuola/casa. Il servizio è limitato a determinate zone particolarmente sfavorite dalla distanza dal centro scolastico.

³Questo servizio può essere attuato fornendo agli allievi gli abbonamenti per le corse di linea dei mezzi pubblici oppure può essere organizzato in proprio o in collaborazione con terzi.

⁴Per usufruire del trasporto scolastico è obbligatorio iscriversi prima dell'inizio dell'anno scolastico tramite il formulario distribuito con le comunicazioni di inizio anno dall'Istituto scolastico SI-SE.

Art. 7

b) Partecipazione ai costi

¹Il Municipio stabilisce, mediante Ordinanza, l'ammontare della partecipazione ai costi per il trasporto scolastico, da un minimo di fr. 0.00 ad un massimo di fr. 150.00 all'anno per allievo che si iscrive per l'uso del trasporto scolastico.

Le famiglie degli allievi il cui reddito imponibile è inferiore ai fr. 40'000.00 annui sono esonerate dal pagamento della partecipazione ai costi di trasporto scolastico. L'ammontare della partecipazione è identico per ogni allievo indipendentemente dalla zona di provenienza e dal numero delle corse giornaliere utilizzate.

²Il mancato uso del servizio da parte di un allievo iscritto non dà diritto alla restituzione della partecipazione. Gli allievi non iscritti non possono usufruire del trasporto scolastico.

Art. 8

Servizio dentario scolastico: a) Organizzazione

Il servizio dentario scolastico è organizzato tramite

- a) un incarico ad un operatore di prevenzione dentaria che opererà nelle classi dell'Istituto scolastico SI-SE con lo scopo di intensificare la profilassi dentaria nella popolazione scolastica;
- b) la partecipazione al servizio dentario scolastico organizzato dal Dipartimento della sanità e della socialità (DSS).

Art. 9

b) Partecipazione ai costi

¹Il costo del servizio di cui al punto 8 a) è interamente a carico del Comune.

² La partecipazione delle famiglie per il servizio di cui al punto 8 b) è regolata secondo le disposizioni dell'art. 7 del Regolamento cantonale sul servizio dentario scolastico. Le direttive diramate dal DSS in questo campo sono riprese dal Municipio nell'Ordinanza.

Art. 10

Debitori della partecipazione

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

Art. 11

Aiuto per le famiglie con più figli e/o in difficoltà finanziaria

¹Il Municipio può aiutare con un contributo parziale o totale le famiglie in difficoltà nel pagamento delle partecipazioni attingendo alle prestazioni concesse dal Regolamento sul fondo sociale comunale. In particolare l'aiuto è indirizzato a chi beneficia di una rendita AVS/AI/ e PC o riceve i contributi assistenziali oppure alle famiglie con più figli che si dovessero trovare in difficoltà.

²La richiesta di finanziamento deve avvenire secondo quanto disposto dal Regolamento sul fondo sociale comunale.

Art. 12

Esecutività

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudizio, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF

Art. 13
Rimedi giuridici

Contro le decisioni del Municipio in applicazione al presente Regolamento è dato ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla data di intimazione.

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'anno scolastico 2014/2015 riservata la ratifica da parte del Dipartimento delle istituzioni.

Adottato dal Consiglio Comunale di Castel San Pietro il 28 aprile 2014.
Approvato dal Dipartimento delle istituzioni/Sezione degli enti locali con risoluzione no. 65-RE-12775 del 28 luglio 2014.